



STATUTO FEDERUNACOMA



UNACOMA
Unione Nazionale Costruttori
Macchine Agricole

STATUTO FEDERUNACOMA

Aprile 2011

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata: FEDERUNACOMA: Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.

La Federazione, con sede legale in Roma - Via Venafrò, 5, 00159 Roma - aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza industriale italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci. L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, la Federazione può aderire ad Organizzazioni ed Enti Nazionali, Comunitari ed Internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni ed uffici distaccati in altre località.

Art. 2 - Scopi e rappresentanza

La Federazione, escludendo nell'esplicazione delle proprie attività ogni atto avente fine di lucro, ha per scopo di rappresentare il settore industriale dei costruttori di macchine agricole, movimento terra, giardinaggio, impianti, componenti ed equipaggiamenti di cui al successivo art. 3; si prefigge di studiare, patrocinare assumere e promuovere iniziative svolgendo azioni in ogni campo di attività e specificatamente in quello economico, tecnico e scientifico nell'interesse e utilità dell'industria del settore, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e competenze fra le componenti del sistema.

In modo particolare FederUnacoma si propone di:

- a) facilitare il miglioramento e l'incremento della produzione patrocinando ogni forma di solidarietà tra i produttori nel campo tecnico ed economico;
- b) favorirne la conoscenza e la maggiore diffusione facendosi promotrice di pubblicazioni, fiere, convegni, sia in Italia sia all'estero;
- c) studiare tutti i problemi di carattere tecnico, economico, fiscale, doganale, ecc., concernenti l'industria del settore; dare attiva ed efficiente collaborazione agli Enti ed Istituti preposti ad emettere disposizioni al riguardo, prestando successivamente opera di consulenza per la loro applicazione da parte degli associati, con particolare riguardo alle piccole e medie aziende;
- d) iniziare e sviluppare rapporti con altre Associazioni ed Enti nazionali, esteri e sovranazionali, con particolare riguardo alla Unione Europea per migliorare le rispettive conoscenze particolarmente nel campo tecnico, economico e scientifico, associandosi o aggregandosi ad essi per il raggiungimento di scopi comuni;
- e) procedere alla raccolta ed elaborazione degli elementi utili ai fini dello studio degli argomenti che comunque interessino le aziende associate;
- f) assolvere tutti gli altri incarichi che, nell'interesse del settore, le potessero venire affidati dai propri associati;

g) promuovere la conoscenza e la diffusione di un marchio che identifichi i membri della Federazione.

DEGLI ASSOCIATI

Art. 3 - Associati

Possono aderire a FederUnacoma, in qualità di soci Effettivi o Ordinari, le Associazioni di rappresentanza già costituite delle imprese che svolgono attività nei settori rappresentati da FederUnacoma e le imprese che svolgono attività nei settori rappresentati da FederUnacoma. Queste Associazioni ed imprese dovranno adeguarsi alle norme previste per le Associazioni di settore di FederUnacoma dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi.

Possono aderire in qualità di soci Aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, Istituzioni, Enti, Aziende o persone non attive nella produzione specifica e il cui scopo sociale sia distinto dalla produzione stessa e commercializzazione di macchine agricole, per il movimento terra, per il giardinaggio e la componentistica che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di FederUnacoma, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le associazioni che hanno i requisiti per essere soci Effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Le domande di ammissione, indirizzate al Presidente di FederUnacoma, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo della Federazione, una volta sentito il Consiglio o i Consigli delle Associazioni interessate.

Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali domande di ammissione alla qualifica di Soci Affiliati provenienti da società di diritto italiano, filiali di costruttori stranieri produttori il materiale indicato al comma 1° del presente articolo, aventi unità di fabbricazione significative nella Unione Europea ed aventi sul territorio italiano una struttura autonoma di distribuzione e di servizi (soprattutto pezzi di ricambio).

Tutti i soci sopra descritti vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 4 - Adesione

Per ottenere l'iscrizione a Socio, occorre presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, Istituzione, Ente o Azienda.

La domanda rappresenta di per sé l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti allegati, deliberati dal Consiglio Direttivo, che ne formano parte integrante, nonché di tutte le sue eventuali modificazioni, anche in ragione del ruolo della Federazione quale componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana di cui al vigente Statuto della Confindustria e con particolare riguardo al divieto di cui al successivo articolo 10.

Nella domanda deve essere indicato:

- 1) il nome del o dei Dirigenti dell'Associazione, Istituzione, Ente o Azienda delegati a rappresentarla in seno alla Federazione o Associazione di Settore;
- 2) a quali Associazioni di Settore, di cui all'articolo 12, si richiede essere iscritti;
- 3) l'accettazione delle norme e degli obblighi che derivano dal presente Statuto.

Ogni cambiamento di persona dovrà essere comunicato con lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante dell'Azienda.

Le eventuali successive variazioni debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo il richiedente potrà ricorrere alla Giunta. In caso di ulteriore rigetto si può ricorrere ai Proviviri.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

Il Consiglio Direttivo di FederUnacoma, sentiti anche il Consiglio o i Consigli delle Associazioni interessate, esamina la documentazione e delibera sulla domanda di adesione.

Nell'accogliere la domanda, spetta al Consiglio Direttivo di FederUnacoma, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente assegnare il nuovo socio a uno o più delle Associazioni di settore nelle quali si articola FederUnacoma, suddividendone eventualmente la partecipazione in ragione del fatturato lordo realizzato per ciascuna tipologia di attività rappresentata dalle diverse Associazioni.

L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello a cui ha avuto luogo l'ammissione; l'obbligo del pagamento del contributo associativo calcolato in dodicesimi di anno decorre dal primo giorno del mese in cui ha avuto luogo l'ammissione.

I Soci Ordinari ed i Soci Affiliati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I Soci Ordinari, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di FederUnacoma e delle Associazioni di settore nelle quali si articola, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I Soci Affiliati hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo negli organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto. I Soci Affiliati sono altresì esclusi da tutte quelle attività dei Soci Ordinari che promuovano i loro interessi specifici, quali progetti congiunti di ricerca e sviluppo, politiche commerciali ed economiche, di lobby, di anti-dumping.

Restano, invece, escluse per i Soci Aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte di FederUnacoma.

Il diritto di elettorato passivo dei Soci Aggregati è limitato agli organi delle Associazioni in cui è articolata FederUnacoma.

Art. 6 - Utilizzo del Logo Confederale

Solo i soci Ordinari sono autorizzati ad utilizzare il Marchio della Federazione.

La Federazione garantisce l'uso del proprio Marchio ai soli Soci Ordinari, a tutela della propria immagine e delle aspettative degli acquirenti e/o utenti.

Allo scopo di esercitare un adeguato potere di controllo sulla legittima utilizzazione del Marchio, FederUnacoma procede direttamente alla distribuzione ai propri Soci Ordinari degli esemplari del Marchio in base alle richieste pervenute.

Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Art. 7 - Cessazione della condizione di Socio

La qualità di Associati ed il diritto al voto si perdono:

- a) per dimissioni;
- b) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per cessazione dell'attività e/o fallimento con sentenza passata in giudicato;
- d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per quei Soci che abbiano contravenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o quando sussistano motivi attinenti alla loro condotta morale ed economica. Contro le deliberazioni di cui alla lettera d) l'Associato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri previsto dall'art. 33 del presente Statuto.

La cessazione dalla qualità di Associato sia per esclusione che per dimissioni comporta l'obbligo del pagamento delle quote sociali per tutto l'anno in corso. La cessazione dalla qualità di Associato sia per esclusione che per dimissioni comporta inoltre la rinuncia all'uso del Marchio della Federazione e l'obbligo della riconsegna alla Federazione degli esemplari del Marchio non ancora utilizzati.

Art. 8 - Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea della Federazione;
- censura dal Presidente della Federazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nella Federazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna della Federazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 9 - Elenco Associati

L'ammissione, le dimissioni e la esclusione dalla Federazione sono rese note mediante pubblicazione negli atti di FederUnacoma, informandone, per opportuna conoscenza, la Confindustria.

Art. 10 - Obblighi dei Soci

Gli Associati sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, a seguire le direttive impartite dagli Organi della Federazione e a porre in essere quei comportamenti che si rendono necessari in corrispondenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare gli Associati dovranno:

a) non fare contemporaneamente parte di Associazioni e/o Federazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi a quelli perseguiti da quest'ultima;

b) fornire informazioni e notizie che venissero loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. Gli Associati sono tenuti, in particolare, a fornire tutti i dati relativi alla loro produzione. Tutte le informazioni e notizie relative saranno tenute riservate e, in caso di necessità, utilizzate senza indicarne la loro fonte salvo autorizzazione della stessa;

c) versare i contributi associativi, di cui al successivo articolo 11, secondo le modalità e nei termini fissati dalla Federazione e dalle altre componenti del sistema confederale.

FederUnacoma è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie associate nelle componenti territoriali del sistema.

Art. 11 - Contributo Associativo

I soci di FederUnacoma sono tenuti al versamento di una quota annuale di base che verrà deliberata, quanto a misura e modalità, su proposta del Consiglio Direttivo di FederUnacoma, dalla Giunta. La delibera sarà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea Generale.

Gli eventuali ulteriori contributi richiesti dalle Associazioni di Settore per lo svolgimento di specifiche iniziative e/o attività verranno rendicontate nel bilancio annuale di FederUnacoma.

L'Assemblea Generale su proposta della Giunta approva la delibera contributiva che fissa la misura dei contributi da destinare al finanziamento delle attività generali di FederUnacoma.

Art. 12 - Associazioni di Settore

L'Assemblea Generale di FederUnacoma istituisce, per la tutela di particolari esigenze ed interessi specifici, le Associazioni di Settore.

Attualmente FederUnacoma si articola in 7 Associazioni che rappresentano i seguenti settori:

- 1) Associazione delle Macchine Trattrici;
- 2) Associazione dei Motori;
- 3) Associazione delle Macchine Agricole Operatrici Semoventi;
- 4) Associazione delle Macchine Agricole Operatrici;
- 5) Associazione delle Macchine per il Giardinaggio (COMAGARDEN);
- 6) Associazione delle Macchine Movimento Terra (COMAMOTER);
- 7) Associazione della Componentistica (COMACOMP).

Inoltre, al fine di realizzare una migliore articolazione dei settori, alle attuali Associazioni si potranno aggiungere, ove l'Assemblea di FederUnacoma ne ravvisi l'opportunità, altre Associazioni, nonché organizzazioni già costituite che aderiscono come soci Ordinari.

Le Associazioni di Settore perseguono il raggiungimento dei fini statutari di FederUnacoma nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite. In ciascuna di esse si esprime, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle imprese che ne fanno parte.

Nell'attività delle Associazioni di Settore deve realizzarsi la più continua partecipazione degli associati alla vita organizzativa, con l'obiettivo di consentire la massima rispondenza dell'azione di FederUnacoma agli interessi dei singoli comparti.

Tali Associazioni esplicano la loro attività a mezzo dei seguenti organi:

- 1) Assemblea;
- 2) Consiglio;
- 3) Presidente;
- 4) Vice Presidente;

Per quanto non previsto dal presente articolo e dai successivi articoli trovano applicazione le norme dei Regolamenti interni di ciascuna Associazione di Settore definiti dai rispettivi Consigli e sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo di FederUnacoma.

Fanno parte integrante del presente Statuto i Regolamenti delle Associazioni allegati. L'Assemblea di FederUnacoma può, su proposta del Consiglio Direttivo di FederUnacoma, espellere le Associazioni che pongano in essere azioni in contrasto con le politiche associative.

Art. 13 - Assemblea delle Associazioni di Settore

L'Assemblea delle Associazioni di Settore è formata da tutte le imprese iscritte, in regola con gli obblighi statutari, e ad essa può partecipare il Presidente di FederUnacoma ed il Segretario generale. Le aziende iscritte a più Associazioni esprimeranno il diritto di voto in percentuale alla quota di appartenenza alle rispettive Associazioni.

Per quanto concerne il computo dei voti, si applicheranno gli stessi meccanismi adottati per l'assegnazione dei voti in Assemblea di FederUnacoma, come stabilito dal successivo articolo 44. Per le modalità di convocazione, validità delle riunioni e delle deliberazioni trovano applicazione le norme previste per l'Assemblea di FederUnacoma di cui ai successivi articoli 17 e seguenti del presente Statuto.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere, su proposta del Consiglio, il Presidente che in tale veste è Vice Presidente della Federazione, un Vice Presidente, i componenti del Consiglio dell'Associazione in numero variabile a seconda della consistenza della base associativa secondo il criterio fissato nel Regolamento;
- stabilire le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione, la misura dei contributi per le attività specifiche del settore;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente e dal Consiglio dell'Associazione;
- deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 14 - Consiglio di Settore

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea nell'anno diverso da quello delle elezioni del Presidente di Settore, dura in carica tre anni, è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo ed è composto dal numero di membri determinato nell'apposito Regolamento.

Per quanto concerne la convocazione, le riunioni, le deliberazioni e le altre modalità di funzionamento, trovano applicazione le norme previste per il Consiglio Direttivo di FederUnacoma di cui al successivo articolo 23 e seguente del presente Statuto.

In ogni caso, l'elezione dei componenti del Consiglio deve avvenire a scrutinio segreto, con possibilità di indicare un numero di preferenze pari ai due terzi dei seggi da ricoprire, nell'ambito di una lista di candidature superiore al numero degli eligendi.

Spetta al Consiglio:

- proporre il Presidente all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle questioni che interessano gli appartenenti all'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- promuovere e attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi del settore;
- provvedere alla designazione dei propri rappresentanti del settore nella Giunta di FederUnacoma e in enti esterni, questi ultimi da sottoporre alla ratifica del Consiglio di FederUnacoma;
- stabilire la misura dei contributi destinati a finanziare le attività extra o specifiche dell'Associazione; in ogni caso, tali contributi non dovranno essere utilizzati per il perseguimento di finalità che siano in contrasto con gli scopi di FederUnacoma. Gli eventuali contributi straordinari potranno essere richiesti per lo sviluppo di progetti specifici approvati a maggioranza;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea di Settore, salvo successiva ratifica della stessa;
- nominare e sciogliere Commissioni e Gruppi di lavoro per determinati scopi e lavori, valutandone e approvandone l'operato e le proposte.

Qualora il Consiglio si ritenesse leso dalle deliberazioni di un altro Consiglio di Settore, potrà far ricorso al Consiglio Direttivo di FederUnacoma e, in seconda istanza, inappellabile, ai Proviviri.

I posti che si rendano vacanti nel Consiglio vengono reintegrati per cooptazione con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 15 - Presidente di Settore

Il Presidente delle Associazioni di Settore è Vice Presidente di FederUnacoma, viene eletto nell'anno diverso da quello delle elezioni del Consiglio di Settore, dura in carica 3 anni e può essere rieletto fino a un mandato successivo a quello della prima elezione con una maggioranza qualificata del 60% del totale dei voti assembleari. Il Presidente di Settore viene eletto nello stesso anno di elezione del Presidente di FederUnacoma.

Per l'elezione del Presidente di settore si dovranno seguire le procedure previste per l'elezione del Presidente di FederUnacoma fatta eccezione per la proposta delle candidature che vengono specificate nell'apposito Regolamento.

Spetta al Presidente:

- sovrintendere all'attività dell'Associazione;
- rappresentare il settore nell'ambito dell'attività associativa e all'esterno, in questo caso previo accordo con il Presidente di FederUnacoma;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Settore;
- controllare il funzionamento dell'Associazione;
- adempiere tutte le altre funzioni che gli siano delegate;
- sovrintendere all'attività delle Commissioni di lavoro nominate dal Consiglio.

Il Vice Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea di Settore su proposta del suo Presidente, sostituisce lo stesso in caso di impedimento e collabora con lui.

ORGANI DI FEDERUNACOMA

Art. 16 - Organi

Sono Organi di FederUnacoma:

- 1) L'Assemblea Generale;
- 2) La Giunta;
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) Il Presidente e i Vice Presidenti;
- 5) I Revisori Contabili;
- 6) I Proviviri.

Le cariche sociali non sono remunerative, fatto salvo per i componenti del Collegio dei Revisori Contabili per i quali si applicano le tariffe professionali stabilite dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17 - Costituzione e Svolgimento

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati. L'Assemblea delibera in convocazione formale.

La modalità referendaria potrà essere utilizzata soltanto per consultazione degli associati su materie di particolare interesse, quali, ad esempio, le modifiche statutarie.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea indetta per convocazione formale tutte le imprese aderenti alla Federazione nonché le imprese appartenenti alle Associazioni già costituite che entreranno in FederUnacoma e che non siano in mora con il pagamento dei contributi associativi dovuti. Per le Associazioni già costituite il voto verrà espresso dal Presidente delle stesse.

I soci Aggregati partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea sarà convocata almeno una volta per anno entro il primo semestre e può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

Essa sarà convocata in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da un numero di Associati che rappresenti almeno un quarto dei voti e quando il Presidente, il Consiglio Direttivo o la Giunta lo ritengano opportuno.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato o, in mancanza di tale delega, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori fra gli Associati e un Segretario che potrà anche essere non Socio. Spetta al Presidente di constatare la legale costituzione dell'Assemblea e di regolare la discussione in seno alla stessa.

Art. 18 - Convocazione

La convocazione formale dell'Assemblea viene fatta dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta da spedirsi per lettera o per e-mail ai singoli Associati non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a dieci giorni. Nella lettera verrà pure indicata la data per la seconda convocazione ove la prima andasse deserta.

La seconda convocazione potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima trascorsa un'ora da quella stabilita per la prima convocazione.

Art. 19 - Validità

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati tanti associati che dispongano di almeno la metà dei voti del complesso sociale, da valutarsi secondo i criteri degli articoli 17 e 21. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei 2/5 dei voti.

Art. 20 - Deleghe

Per la partecipazione all'Assemblea occorre la presentazione della lettera di convocazione.

Ogni Associato può delegare per iscritto altro Associato, nessuno può però disporre di più di una delega. Le deleghe dovranno essere scritte in calce alla lettera di con-

vocazione; della regolarità delle deleghe rispondono tanto le Aziende deleganti quanto le delegate.

Art. 21 - Attribuzione dei voti

Ogni Socio Ordinario dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi corrisposti alla Federazione così come previsto nel successivo art. 44 dello Statuto.

Ogni Socio Affiliato dispone di un numero di voti pari al 75% di quelli risultanti applicando il criterio di calcolo di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea regolarmente costituita secondo le norme dell'art. 18 delibera validamente con tanti voti che rappresentino la metà più uno dei voti espressi, esclusi gli astenuti, le schede bianche e quelli rappresentati da coloro che si assentano durante il corso dell'Assemblea stessa.

Art. 22 - Poteri

L'Assemblea Generale ordinaria:

- a) delibera sui problemi e sulle direttive di ordine generale della Federazione e sulle attività da essa svolte;
- b) procede all'elezione del Presidente;
- c) procede all'elezione della Giunta;
- d) procede all'elezione dei Proviviri;
- e) procede all'elezione di tre Revisori Contabili e di due supplenti;
- f) discute e delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dalla Giunta, presentando questi ultimi per l'approvazione all'Assemblea;
- g) delibera lo scioglimento della Federazione;
- h) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio o dalla Giunta alla sua approvazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea Ordinaria che possono essere anche approvate per referendum tra i Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - Composizione

Il Consiglio Direttivo di FederUnacoma è costituito dal Presidente di FederUnacoma, dai Vice Presidenti di diritto e da sei membri elettivi scelti tra i rappresentanti dei settori/Associazioni di maggiore consistenza contributiva ed esattamente: da tre Consiglieri eletti, a scrutinio segreto, dalla Giunta tra i rappresentanti della Associazione delle Macchine Agricole Operatrici, due Consiglieri eletti, a scrutinio segreto, dalla Giunta tra i rappresentanti della Associazione delle Macchine Trattrici ed un Consigliere eletto, a scrutinio segreto, dalla Giunta tra i rappresentanti della Associazione della Componentistica.

I consiglieri, vengono eletti nello stesso anno delle elezioni del Presidente di FederUnacoma, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un mandato consecutivo e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria. I Consiglieri che rimangono in carica per due mandati consecutivi possono essere rieletti trascorso il tempo di un mandato.

In caso di revoca e/o dimissioni e/o venir meno per qualsiasi motivo di un Consigliere, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti, sino alla fine del mandato.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 3 giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Fatte salve le oggettive esigenze di riservatezza la documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere disponibile in tempo utile e comunque due giorni prima della riunione.

Art. 24 - Riunioni e deliberazioni

Ciascun Membro del Consiglio ha diritto a un voto, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di un terzo dei membri in carica e le delibere devono essere assunte con la maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Art. 25 - Poteri

Il Consiglio Direttivo di FederUnacoma è investito di tutti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi di FederUnacoma, a breve e medio termine. Ha inoltre il potere di coordinamento generale sulle Associazioni di Settore di FederUnacoma a tutela degli interessi generali di tutti gli associati.

In particolare è di competenza del Consiglio:

- a) ratificare le direttive, le nomine, le posizioni e tutte le decisioni e azioni delle Associazioni di Settore che hanno rilevanza esterna;
- b) redigere e sottoporre alla Giunta il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione sull'attività svolta dalla Federazione nell'anno precedente ed eventuali proposte da vagliare ai fini della presentazione all'Assemblea;
- c) nominare e revocare il Segretario Generale;
- d) deliberare i regolamenti e gli organici del personale della Federazione;
- e) nominare i membri delle Commissioni Consultive, ricorrendo eventualmente a consulenti esterni alla Federazione, qualora se ne presenti la necessità;
- f) nominare i rappresentanti esterni di FederUnacoma;
- g) approvare le domande di adesione alla Federazione e assegnare il nuovo Socio a una o più Associazioni di Settore che compongono FederUnacoma determinandone in tal caso la percentuale di partecipazione;
- h) approvare i Regolamenti delle singole Associazioni di Settore;

i) assumere le iniziative di studi, di inchieste, di pubblicazioni e di quanto altro possa occorrere, a suo giudizio, per il conseguimento dei fini della Federazione e le propone alla Giunta;

l) sentiti i Consigli e le Associazioni di settore, propone le sanzioni nei confronti dei soci alla Giunta;

m) indirizzare, vigilare e sorvegliare le eventuali Società Partecipate.

GIUNTA

Art. 26 - Composizione

La Giunta è composta da:

I membri del Consiglio Direttivo di FederUnacoma

- fino a **7 componenti eletti dall'Assemblea** nell'anno diverso da quello delle elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. A tal fine la Commissione di designazione predispose una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell'Assemblea di FederUnacoma. Ciascun socio potrà esprimere tre preferenze.

- n. **9 componenti aggiuntivi**: espressi dalle attuali Associazioni di settore in base al peso contributivo delle stesse secondo il criterio di seguito indicato.

I componenti aggiuntivi sono attribuiti in misura proporzionale ad una base di calcolo composta dal totale dei contributi versati. Viene determinato un quorum pari al rapporto tra il totale dei contributi e il numero dei seggi da attribuire. Per ogni Associazione si calcola il rapporto tra il contributo versato e il quorum. Viene attribuito un seggio per ogni quoziente pieno ottenuto mentre i seggi ulteriori vanno attribuiti sulla base dei maggiori resti tra quelli che non hanno ottenuto alcun seggio con i quozienti pieni.

I componenti aggiuntivi possono arrivare ad un massimo di 11 unità, qualora la base associativa e contributiva della Federazione lo renda necessario, su preventiva delibera dell'Assemblea.

I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un mandato consecutivo. I Consiglieri che rimangono in carica per due mandati consecutivi possono essere rieletti trascorso il tempo di un mandato.

Art. 27 - Convocazione

La Giunta si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. In via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 3 giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Fatte salve le oggettive esigenze di riservatezza la documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere disponibile in tempo utile e comunque due giorni prima della riunione.

Art. 28 - Riunioni e deliberazioni

Ciascun Membro della Giunta ha diritto a un voto, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza di un terzo dei membri in carica e le delibere devono essere assunte con la maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Art. 29 - Poteri

La Giunta:

- a) attua le delibere dell'Assemblea Generale;
- b) elegge la Commissione di designazione;
- c) propone il Presidente ed i Vice Presidenti all'Assemblea;
- d) elegge i Consiglieri del Consiglio Direttivo di FederUnacoma;
- e) esamina e delibera sulla Relazione ed i Bilanci annuali, predisposti dal Consiglio Direttivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- f) su proposta del Consiglio Direttivo definisce la misura dei contributi da destinare all'attività generale;
- g) delibera sulle modifiche statutarie da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- h) approva annualmente un Regolamento interno;
- i) delibera le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- l) su proposta del Consiglio Direttivo adotta le sanzioni nei confronti dei Soci;
- m) riesamina le domande di adesione;
- n) si pronuncia sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Associazioni di Settore;
- o) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- p) delibera su ogni altro argomento propostogli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- q) su proposta del Consiglio Direttivo, delibera o modifica norme regolamentari.

Art. 30 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, su proposta della Giunta di FederUnacoma.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta di FederUnacoma elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione composta da tre Soci con significativa esperienza nelle cariche associative e della quale non possono far parte il Presidente ed i Vice Presidenti in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base. La Commissione sottopone alla

Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un solo candidato all'elezione da proporre all'Assemblea. L'Assemblea di FederUnacoma elegge, attraverso il voto espresso da tutte le imprese associate secondo il criterio espresso all'art. 44 del presente Statuto, il Presidente votando sulla proposta della Giunta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica tre anni, viene eletto in un anno diverso da quello delle elezioni della Giunta, e può essere rieletto per un secondo triennio consecutivo a quello della prima elezione con una maggioranza qualificata del 60% del totale dei voti assembleari. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari alla durata di un mandato.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 31 - VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma triennale di attività e nella conduzione e rappresentanza della Federazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti.

Sono Vice Presidenti dell'Associazione i Presidenti delle Associazioni di Settore che compongono FederUnacoma.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il triennio e le eventuali deleghe di attività affidate ai Vice Presidenti.

La Giunta vota il programma e le eventuali deleghe dei Vice Presidenti.

I Vice Presidenti possono essere affiancati da Commissioni costituite ad hoc dal Consiglio Direttivo di FederUnacoma, con intesa del Presidente. Nella scelta dei componenti delle Commissioni si terrà conto della rappresentatività delle Associazioni di settore di FederUnacoma.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e le eventuali deleghe affidate ai

Vicepresidenti. Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Art. 32 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione e ne fissa gli emolumenti applicando le tariffe professionali stabilite dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

I Revisori Contabili debbono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica tre anni, vengono eletti in un anno diverso da quello delle elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Art. 33 - PROBIVIRI

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica tre anni, vengono eletti in un anno diverso da quello delle elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio Ordinario ed Affiliato può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata alla elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza. Nel caso in cui uno dei Probiviri venga meno per qualsiasi motivo, si provvede-

rà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, a mezzo di Assemblea.

Spetta ai Proviviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Proviviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Proviviri con l'accordo dei due Proviviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Proviviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Proviviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Proviviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Proviviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Proviviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Proviviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della FederUnacoma è di esclusiva competenza dei Proviviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine, dai Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Proviviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Proviviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari le cui decisioni possono essere appellate davanti ai restanti Proviviri eletti dall'Assemblea convocati in collegio speciale.

I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 34 - SEGRETARIO GENERALE

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente Statuto la Federazione dispone di uffici che fanno capo al Segretario Generale il quale, sotto l'indirizzo e il controllo del Presidente, provvede alla gestione ed al funzionamento della Federazione in conformità alle delibere degli organi di questa.

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e cura l'attuazione delle delibere degli organi statutari secondo le istruzioni generali ricevute. Cura il buon andamento degli uffici e sorveglia la regolare tenuta della contabilità e dei registri sociali. Propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari. Partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi sociali e di gruppo.

Organizza e sovrintende i servizi offerti dalla Federazione del cui andamento è responsabile.

Potrà inoltre assumere la delega ed i poteri che il Consiglio Direttivo e la Giunta vorranno determinare.

Per espresso volere del Presidente, il Segretario Generale potrà essere coadiuvato nella sua attività da un Vice Segretario Generale che risponde al Presidente in merito alle funzioni e al quale potranno essere affidate una o più deleghe diverse da quelle affidate al Segretario Generale. La nomina del Vice Segretario Generale viene deliberata dal Consiglio Direttivo di FederUnacoma.

Art. 35 - COMMISSIONI CONSULTIVE

È prevista la costituzione di Commissioni Consultive nominate dal Consiglio Direttivo con il compito di predisporre, studiare e curare gli aspetti tecnici, economici, finanziari e di qualsiasi altra natura inerenti all'attività della Federazione.

NORME GENERALI

Art. 36 - Decadenza Cariche sociali

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione o quelle che nell'anno solare non siano intervenute ad almeno la metà delle riunioni indette, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite. La decadenza è dichiarata da chi presiede l'Organo. La decadenza intervenuta ai sensi del comma precedente determina la ineleggibilità per il triennio successivo.

Art. 37 - Requisiti

I componenti di Giunta e Consiglio Direttivo devono assicurare piena affidabilità sotto il profilo morale e legale anche secondo quanto previsto dal Codice etico.

Sono tenuti alla massima riservatezza sui contenuti e sulle conclusioni emerse nel corso delle riunioni.

La loro carica è incompatibile con incarichi politici e amministrativi, nei casi previsti con delibera di Giunta.

Le cariche degli organi direttivi e quelle degli organi di controllo devono avere ca-

denze sfalsate per evitare vacatio e garantire correttezza nella procedure elettorali e contabili.

Art. 38 - Votazioni

Tutte le votazioni concernenti persone devono avvenire a scrutinio segreto, mediante scheda anonima in busta chiusa da deporre personalmente nell'urna.

Nelle votazioni degli organi collegiali il numero dei candidati deve essere superiore ai seggi da ricoprire e il numero di preferenze deve essere inferiore ai seggi da ricoprire.

Art. 39 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale ordinaria, straordinaria, della Giunta, del Consiglio Direttivo, sono fatte constatare da verbali delle riunioni firmati dal Presidente e dal Segretario. Tali verbali vengono tenuti a disposizione degli Associati affinché possano prenderne visione. Per il Consiglio Direttivo e la Giunta i verbali sono inviati ai componenti e vengono approvati nelle riunioni successive.

Tutte le deliberazioni si prendono a voti palesi o a voti segreti; per le cariche sociali la votazione avverrà a voti segreti.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, il voto del Presidente vale doppio. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto, si ripete la votazione per altre due volte. Alla quarta votazione in parità, si intende rigettata. Qualora la votazione si riferisca a persone, si procede al ballottaggio.

FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 40 - Fondo Comune

Il fondo comune di FederUnacoma è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 41 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 42 - Modificazioni

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i Soci. In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci. Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 43 - Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 44 - Meccanismo di attribuzione dei voti

I voti spettanti in Assemblea a ciascun Socio Ordinario vengono assegnati a scaglioni in base ai contributi effettivamente versati ed utilizzando come unità di riferimento il contributo minimo stabilito dall'Assemblea e pertanto:

- al versamento del contributo minimo viene assegnato un voto;
- nello scaglione successivo, ricompreso dal contributo minimo sino ad un massimo di dieci volte il contributo minimo, viene assegnato un numero di voti pari al rapporto tra la quota versata nello scaglione ed il contributo minimo maggiorato del 20% o frazione pari alla metà;
- nell'ultimo scaglione, superiore a dieci volte il contributo minimo, viene assegnato un numero di voti pari al rapporto tra la quota versata nello scaglione ed il contributo minimo maggiorato del 40% o frazione pari alla metà.

NORME TRANSITORIE

I

Per i primi 3 anni di entrata a regime di FederUnacoma, si prevede la composizione del Consiglio Direttivo e della Giunta con il numero dei componenti elettivi come specificati agli art. 23 e 26. Trascorso tale periodo si potrà verificare la necessità

di una nuova definizione della composizione elettiva del Consiglio Direttivo e della Giunta previa verifica, anche rispetto all'ingresso di nuovi soci, del peso contributivo e della consistenza associativa di tutte le componenti di FederUnacoma.

II

Al fine di dare compiuta attuazione al nuovo modello associativo e continuità associativa, l'ultimo mandato ricoperto dalle attuali cariche sociali non verrà computato ai fini del periodo di rotazione e tutti gli attuali componenti degli Organi Sociali potranno essere eletti quantomeno per l'espletamento di un ulteriore mandato.

III

Il Presidente, il Comitato di Presidenza e il Consiglio Direttivo restano in carica fino alla naturale scadenza che rispettivamente avviene nel 2013 per il Presidente e 2012 per Comitato e Consiglio Direttivo. Per garantire la fase sperimentale del processo di trasformazione gli organi delle Associazioni di Settore verranno ricoperti dagli attuali Consiglieri di Unacoma fino alla formale nomina degli stessi Organi prevista per maggio 2012.

Impaginazione e stampa:
STILGRAFICA srl
Via Ignazio Pettinengo, 31/33 - 00159 Roma
Tel. 0643588200 - Fax 064385693
www.stilgrafica.com

